

Accordo per lo svolgimento del servizio di mediazione ex art.6 comma 1 lett t d.m. 150/2023

Premesso

- Che gli organismi di mediazione, così come esplicitati nel documento allegato, sono iscritti nel Registro degli Organismi di Mediazione tenuto presso il Ministero della Giustizia;
- Che il D.Lgs. 28/2010, nelle materie di cui all'art. 5, prevede l'esperimento del procedimento di mediazione civile quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- Che il citato D.tgs., stabilisce, all'art.4 che le istanze di mediazione civile debbano essere depositate presso l'Organismo del luogo dove si trova il giudice territorialmente competente per la controversia;
- Che per l'Organismo del luogo dove si trova il giudice territorialmente competente per la controversia, deve intendersi sia la sede principale dell'Organismo di Mediazione che tutte le sue sedi locali, quali articolazioni operative dell'Ente;
- Che, conseguentemente, gli Organismi di mediazione privi di sedi operative su tutto il territorio nazionale si trovano nelle condizioni di non poter ricevere istanze di mediazione ogniqualvolta le stesse non rientrino nella propria competenza territoriale;
- Che l'art. 6, comma I, lett.t: del DM 150/2023, sancisce che gli Organismi di mediazione possono stipulare con altri Organismi accordi per lo svolgimento del servizio di mediazione, avvalendosi quindi delle strutture del personale e dei mediatori

Tanto premesso

- Gli Organismi di mediazione aderenti al presente accordo, stabiliscono che per la durata di anni 5 a far data dal 01/03/2024, metteranno rispettivamente e reciprocamente a disposizione i propri mediatori e le proprie sedi — come individuate negli appositi elenchi e regolarmente accreditate presso il Ministero della Giustizia. La durata prevista sarà, di volta in volta, rinnovata automaticamente per ulteriore anni 5 e sino alla comunicazione di indisponibilità dell'Organismo di mediazione aderente.
- Sono Organismi aderenti al presente accordo gli Organismi di Mediazione inseriti negli allegati atti di adesione. In qualunque momento, e senza necessità di motivazione, ciascun Organismo aderente potrà revocare la propria adesione, notificando apposita dichiarazione di revoca di adesione, notificandola al Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia, ed all' altro Organismo aderente. La revoca della propria adesione avrà effetto decorsi 30 giorni dalla notifica. L'Organismo che abbia revocato la propria adesione dovrà consentire il completamento delle procedure in corso al momento dell'effetto della revoca.
- L'Organismo aderente si impegna a comunicare senza indugio l'eventuale sospensione o cancellazione dal Registro degli Organismi di Mediazione dell'Organismo.
- Sono sedi condivise quelle indicate da ciascun Organismo aderente nell'atto di adesione e nei successivi atti di variazione.
- Ciascun Organismo aderente potrà modificare l'elenco delle sedi condivise, compilando apposito atto di variazione sedi e notificandolo al Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia, ed all' altro Organismo aderente.
- L'Organismo aderente che abbia necessità di utilizzare la sede condivisa da altro Organismo aderente, si impegna a tramettere all'Organismo titolare della sede di interesse comunicazione redatta secondo il modello allegato, non oltre 5 giorni dal ricevimento della domanda di mediazione.

- Gli Organismi di mediazione aderenti al presente accordo si impegnano, al momento del deposito di una istanza di mediazione avente competenza territoriale per cui è necessaria ricevere disponibilità da altro Organismo aderente, a:

1) contattare con la massima celerità l'Organismo ospitante concordando l'organizzazione e le modalità di espletamento della convenzione, provvedendo inoltre a rendere edotte le parti e gli assistenti legali della convenzione, dei dati della sede e dell'Organismo ospitante;

2) Concordare con l'Organismo ospitante la data di primo incontro e quelle successive, specificandone la tipologia (telematica o in presenza/mista);

3) Trasmettere all'Organismo ospitante ogni atto, di invito e rinvio prodotto per il procedimento, tramite PEC ;

- Gli Organismi di mediazione ospitati, compatibilmente con le esigenze di professionalità, capacità e principi di rotazione, nelle procedure di mediazione in presenza/miste (quindi con effettivo utilizzo ed occupazione della sede in convenzione) si impegnano, ove possibile, a concordare con l'Organismo ospitante la nomina di un mediatore di quest'ultimo, Tale impegno, non vincolante, e' da considerarsi utile per l'effettiva funzionalità della convenzione, fatta salva la facoltà delle parti di indicare congiuntamente mediatore o diversi accordi tra gli Organismi aderenti da valutarsi per singola procedura.

- Gli Organismi di mediazione aderenti al presente accordo si impegnano a che le sedi date in disponibilità siano sempre accoglienti per l'utenza, provviste di un servizio funzionale di segreteria e con la disponibilità di un mediatore in loco, oltre ad essere dotate di strumentazioni tecnologiche e di connessione, anche al fine dell'espletamento delle procedure telematiche.

- Gli Organismi di mediazione aderenti al presente accordo si obbligano a comunicare, nel caso di cessazione del servizio ed/o delle funzionalità delle proprie sedi ovvero in caso di volontà a non prestare più le proprie sedi, a comunicare con la massima celerità tale cosa agli altri Organismi aderenti oltre che al responsabile del registro degli organismi di mediazione presso il Ministero della Giustizia,

- Gli Organismi di mediazione aderenti al presente accordo possono concludere, parallelamente al presente, accordi individuali con altri Organismi.

- Gli Organismi di mediazione ospitati in virtù del presente accordo, nei casi in cui la disponibilità ricevuta sia relativa al solo utilizzo della sede e con l'impiego di un mediatore proprio, dichiarano rispettivamente e reciprocamente di manlevare l'Organismo ospitante, relativamente ai profili di responsabilità professionale del mediatore e dell'Organismo di mediazione.

- Gli Organismi di mediazione aderenti al presente accordo convengono che le attività procedurali previste ai fini della convocazione, tenuta del registro degli affari di mediazione e adempimenti amministrativi, restano esclusivamente a carico dell'Organismo ospitato ove la procedura di mediazione è stata depositata, salvo diverso accordo.

- Gli Organismi di mediazione aderenti al presente accordo convengono e si obbligano al riconoscimento, da parte dell'Organismo ospitato in favore di quello ospitante, di un rimborso spese da commisurarsi così come esplicitato nelle tabelle allegate e la cui rendicontazione dovrà essere effettuata, dalla parte diligente, ogni 6 mesi.

- Gli Organismi ospitanti hanno la facoltà di rinunciare al contributo spese maturato.

- Gli Organismi aderenti si obbligano, con la massima celerità, ognuno a propria cura, a comunicare il presente accordo al responsabile del registro presso il Ministero della Giustizia ed a pubblicare l'accordo sul proprio dominio web, esplicitando la data, l'oggetto e la durata dell'accordo.

- Gli Organismi di mediazione aderenti al presente accordo convengono che, nel caso di sospensione, abrogazione o altra causa che renda inapplicabile le determinazioni di spesa, così come in vigore previste dal D.M. 150/2023, quanto regolamentato nelle condizioni economiche del contributo spese previsto, sia provvisoriamente sospeso, riservando agli Organismi ospitati ed ospitanti i trattamenti economici che verranno quindi concordati all'esigenza.
- Gli Organismi di mediazione aderenti al presente accordo convengono che le eventuali convenzioni precedentemente stipulate a questo accordo(ex art. 7 comma I d.lgs 28/2010), da e fra gli stessi, vengano sostituite dalla presente scrittura.
- Gli Organismi di mediazione aderenti si impegnano, ai fini della validità della presente convenzione, ex art. 6 lett t d.m. 150/2023, a comunicare la presente, ognuno per proprio conto. al responsabile del Registro degli Organismi di Mediazione (pec: mediazioneformazione.dgcivile.dag@giustiziacert.it) oltre a provvedere alla pubblicazione sul proprio sito web .
- Gli Organismi di mediazione aderenti al presente accordo convengono che sottoporranno tutte le controversie derivanti dal presente contratto o co}legate ad esso - ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione - ad un tentativo di conciliazione da le svolgersi nel circondario del tribunale di Roma preso un Organismo di mediazione. In caso di conclusione del procedimento di mediazione senza raggiungimento di un accordo la controversia sarà devoluta ad un arbitro collegiale composto dai membri, Qualora uno dei membri del direttivo si trovasse in conflitto di interesse o in condizioni di non poter garantire la propria imparzialità. sarà sostituito a cura dei restanti membri del medesimo direttivo

MODALITA' DETERMINAZIONE CONTRIBUTO SPESE

A per le procure esclusivamente Elementarie con mediatore dell' •odm ospitate.	tenere conto del numero di centri di interesse. esito. appl icazione
tabella A. SC IONE	RIMBORSO DOVUTO ALL'ODM
VALORE	OSPITANTE
FINO A € 1.000	€ 20
DA € 1.001 A € 50.000	€ 30
OLTRE € 50000	

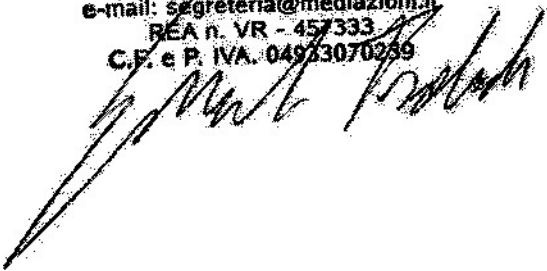
ORGANISMO ADERENTE ACCORDO

L'Orga.nismo

MEDIAZIONI.IT SRL		
Numero di iscrizione 1132	Codice fiscale 04933070239	
Sede legale VERONA – Pza Pradaval 12 B	Pec mediazioni.it@pec.it	Tel 3518664811

Verona li 09/04/2025

firma
(legale rappresentante dell'OdM)
(anc. alle parti del presente accordo)
MEDIAZIONI.IT SRL
Piazza Pradaval 12 - 37122 VERONA
Cell/ 351 8664811
e-mail: segreteria@mediazioni.it
REA n. VR - 457333
C.F. e P. IVA. 04933070239



Espresamente aderisce all'accordo di reciprocità tra gli Organismi di Mediazione, ai sensi dell'art. 6, lett. d, m. 150/2023, così come innanzi previsto con l'Organismo indicato nella successiva pagina.

Le che intendè condividere, -garantendone le caratteristiche richieste dall'accordo, sono
seguenti:

TRIBUNALE	INDIRIZZO	TELEFONO
VERONA	PZA PRADAVAL 12 B	Tel 3518664811
MANTOVA	VIA GIOVANNI ACERBI 28	Tel 3518664811

Le comunicazioni di utilizzo sede dovranno essere inviate al seguente indirizzo mail/pec

Pec MEDIAZIONI.IT@PEC.IT o e-mail MEDIAZIONI.IT@MEDIAZIONI.IT

ORGANISMO ADERENTE ALL'ACCORDO

L'Organismo

DOLOMITI CONCILIAZIONI SRL		
Numero di iscrizione	360	Codice fiscale 02281590220
Sede legale	TRENTO - Via Brennero 26/E	Pec segreteria@pec.dolomiticonciliazioni.it Tel 0461402282

Espressamente ~~derisce all'accordo~~ di reciprochà fra gli Organismi di Mediazione, ai sensi dell'art. 6 l. n. 1501-2023, - così come innanzi previsto con l'Organismo ITiQ indicato nella successiva pagina.

Le sedi che intende condividere, garantendone le caratteristiche richieste dall'accordo, sono le seguenti:

TRIBUNALE	INDIRIZZO	TELEFONO
TRENTO	VIA BRENNERO 262/E	0461402282
ROVERETO	CORSO ROSMINI 80/A	0461402282
BOLZANO	VIA ORAZIO 33	0461402282

Le comunicazioni di utilizzo sede dovranno essere inviate al seguente indirizzo mail/pec

Pec: segreteria@pec.dolomiticonciliazioni.it o info@dolomiticonciliazioni.it

Trento li 09/04/2025


Firma
Legale rappresentante dell'OdM
(anche per accettazione delle condizioni richiamate
alle pagine 1,2,3, dell'accordo di reciprocità)